

NASPI: requisiti, importi, durata e cosa sapere per fare domanda nel 2025

Che cos'è la NASPI?

La NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'**indennità mensile di disoccupazione** che l'INPS corrisponde alle lavoratrici e ai **lavoratori dipendenti che restano disoccupati involontariamente**. La NASpl, nata dal decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, è l'ammortizzatore sociale per eccellenza per milioni di lavoratori.

La prestazione economica **viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive versate nei quattro anni che precedono l'inizio della disoccupazione**, fino ad un massimo di 24 mesi. Il sistema esclude automaticamente i contributi già utilizzati per il calcolo di altre prestazioni di disoccupazione.

La NASpl garantisce un sostegno economico temporaneo e favorisce il reinserimento lavorativo attraverso politiche attive del lavoro coordinate dai Centri per l'Impiego territoriali.

Chi ha diritto alla NASPI nel 2025?

La NASpl spetta a:

- lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato o determinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione;
- apprendisti di tutti i settori;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- personale artistico subordinato (attori, musicisti, tecnici dello spettacolo);
- dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione;
- operai agricoli a tempo indeterminato impiegati in cooperative che trasformano o commercializzano prodotti agricoli (dal 2022).

Non possono, invece, accedere alla NASpl:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (salvo eccezioni sopra indicate);

- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Subentro Requisiti per accedere alla NASPI nel 2025

Per poter accedere alla NASpl è necessario:

- trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
- aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel 2025, tuttavia, è stata introdotta una **novità importante per tutti gli eventi di disoccupazione decorsi dal 1° gennaio 2025**. A partire da questa data, infatti, le 13 settimane di contribuzione richieste dovranno essere maturate nel periodo che va dalla cessazione di un rapporto da cui si sia dimessi volontariamente e la successiva cessazione da licenziamento.

Questo requisito aggiuntivo si applica quando:

- la lavoratrice o il lavoratore si è dimessa/o volontariamente da un'attività a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti;
- la nuova cessazione è involontaria (licenziamento o scadenza contratto);
- non si tratta di dimissioni per giusta causa o durante il periodo di tutela della maternità.

A queste regole base esistono tuttavia delle eccezioni. Infatti, **il nuovo requisito non si applica in caso di:**

- dimissioni per giusta causa (mancato pagamento retribuzioni, molestie sessuali, significative modifiche delle condizioni di lavoro, trasferimento oltre 50 km dalla residenza);
- dimissioni della lavoratrice madre entro il primo anno di vita del bambino;
- risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Attenzione: le **assenze ingiustificate superiore a 15 giorni consecutivi** (o diverso termine se così previsto dal CCNL) determinano la cessazione del rapporto di lavoro per volontaria dimissione che non dà diritto alla NASpl, salvo che la lavoratrice o il lavoratore dimostri di essere stata/o costretto a tali assenze per causa di forza maggiore adeguatamente documentata.

Importo della NASPI e massimali 2025

L'importo mensile della NASpl si calcola sulla retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni di lavoro, secondo la seguente formula:

Per **retribuzioni fino a €1.436,61** mensili (valori 2025):

- NASpl = 75% della retribuzione media mensile

Per **retribuzioni superiori a €1.436,61** mensili:

- NASpl = 75% di €1.436,61 + 25% della differenza tra la retribuzione e €1.436,61

Il **massimale della NASpl** per il 2025 è pari a **€1.562,82** mensili, anche nel caso in cui si percepisca una retribuzione superiore.

L'importo della NASpl viene decresciuto del 3% mensile:

- dal 6° mese per i soggetti con età inferiore a 55 anni;
- dall'8° mese per i soggetti con età pari o superiore a 55 anni.

Facciamo un esempio.

Marco, come abbiamo detto all'inizio, ha 45 anni. La sua retribuzione media era pari a €1800 mensili. Quanto gli spetterà di NASpl?

Il calcolo è semplice: il 75% di €1.436,61 a cui si aggiunge il 25% della retribuzione media di Marco (€1.800) – l'importo economico stabilito nel 2025 (€1.436,61).

Il risultato?

A Marco nel 2025 spetteranno €1.168,31 di NASpl.

Compatibilità della NASPI

La NASpl è compatibile con attività lavorativa subordinata se il reddito annuo previsto non supera €8.145 lordi.

In questo caso:

- l'indennità NASpl viene ridotta dell'80% del reddito dichiarato;
- è obbligatorio comunicare all'INPS l'inizio dell'attività entro 30 giorni.

La NASpl è altresì compatibile con l'esercizio di un'attività autonoma o parasubordinata. In questo caso il limite di reddito è di €5.500 annui lordi.

Inoltre:

- l'indennità NASpl viene ridotta dell'80% del reddito dichiarato;
- è obbligatorio comunicare all'INPS l'inizio dell'attività entro 30 giorni.

Infine, la NASpl è completamente cumulabile con compensi da lavoro occasionale fino a €5.000 annui, senza riduzioni dell'indennità.

La mancata comunicazione all'INPS del nuovo rapporto di lavoro comporta la revoca dell'indennità, il recupero delle somme erogate indebitamente e possibili sanzioni amministrative.

Come e quando fare domanda di NASPI?

La domanda per la NASpl deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. È possibile **rivolgersi al nostro Patronato** usufruendo di **assistenza gratuita** nella compilazione e invio della domanda di indennità di mobilità.

Durante la procedura è fondamentale **allegare tutta la documentazione richiesta**: lettera di licenziamento o documentazione di cessazione del rapporto di lavoro, documenti personali e certificazioni lavorative.

Se tutti i passaggi vengono eseguiti correttamente, il pagamento dell'indennità verrà accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato in fase di domanda, generalmente tra il 10 e il 15 di ogni mese.